



Comune di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998

(PROVINCIA DI LATINA)

**Regolamento contenente i criteri
per la determinazione e
l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di
competenza del Comune di
Minturno.**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15.03.2019

INDICE

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**
- Art. 2 Accertamento della violazione**
- Art. 3 Contestazione e notificazione**
- Art. 4 Sanzioni accessorie ed interventi complementari al procedimento di irrogazione delle sanzioni di sequestro e dissequestro**
- Art. 5 Pagamento in misura ridotta**
- Art. 6 Memorie difensive**
- Art. 7 Audizione personale**
- Art. 8 Controdeduzioni dell'organo accertatore**
- Art. 9 Competenze dell'ufficio sanzioni amministrative**
- Art. 10 Comunicazioni con gli organi accertatori e gli altri soggetti coinvolti nella procedura**
- Art. 11 Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione**
- Art.12 Ordinanza di archiviazione**
- Art. 13 Ordinanza - ingiunzione**
- Art. 14 Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative**
- Art.15 Entità delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali**
- Art. 16 Criteri per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative**
- Art. 17 Impugnazione dell'ordinanza ingiunzione**
- Art. 18 Giudizio di opposizione**
- Art. 19 Iscrizione a ruolo delle somme dovute**
- Art. 20 Sanzioni accessorie**
- Art. 21 Trasparenza e pubblicità**
- Art. 22 Disposizioni finali**

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure di competenza del Comune di Minturno e i criteri per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Le presenti disposizioni si applicano altresì per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di disposizioni di regolamenti ed ordinanze del Comune di Minturno ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
3. L'organizzazione dell'Ufficio cui sono attribuite le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in prosieguo indicato Ufficio sanzioni amministrative, resta disciplinata dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e dai relativi provvedimenti dirigenziali di organizzazione.

Art. 2 Accertamento della violazione

1. La violazione di una norma per la quale è prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve di norma contenere:
 - a. indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento della violazione;
 - b. le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c. le generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;
 - d. la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
 - e. l'indicazione della norma o dei precetti che si ritengono violati;
 - f. l'indicazione degli eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981 e sue ss.mm.ii.;
 - g. l'indicazione dell'autorità competente dalla quale il trasgressore ha la facoltà di essere sentito o a cui può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e sue ss.mm.ii.;
 - h. la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma dell'art. 16 della legge 689/81, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;
 - i. le eventuali dichiarazioni del trasgressore;
 - j. l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione immediata;
 - k. la sottoscrizione del verbalizzante.

3. In caso di contestazione immediata della violazione, il processo verbale è altresì sottoscritto dal soggetto cui sia stata contestata la violazione stessa; qualora questi si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di ricevere copia, ne viene dato atto in calce allo stesso. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche in concorso fra loro, per ciascuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.
4. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiuti analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 689/81

Art. 3 Contestazione e notificazione

1. La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore ovvero, nelle ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, a chi era tenuto alla sorveglianza, e all'eventuale obbligato in solido.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate al comma precedente, l'agente accertatore notifica gli estremi della violazione agli interessati; la notificazione deve essere effettuata rispettivamente nel termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica e di 360 (trecentosessanta) giorni ai residenti all'estero. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 689/81.

Art. 4 Sanzioni accessorie ed interventi complementari al procedimento di irrogazione delle sanzioni di sequestro e dissequestro

1. Sulla base di quanto previsto dalla legge o dai singoli regolamenti comunali in ordine a fattispecie, presupposti e modalità operative, qualora l'oggetto dell'illecito sia cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione oppure sia prodotto dell'illecito stesso, può essere disposta quale sanzione accessoria per i casi previsti dalla legge, la confisca amministrativa, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Deve comunque sempre essere disposta la confisca amministrativa delle cose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono violazione amministrativa.
3. I soggetti accertatori della violazione possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. A fronte delle specifiche deduzioni dell'interessato presentate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689 può essere disposto il dissequestro delle cose.
4. Le caratteristiche fondamentali di ogni sanzione amministrativa oltre al pagamento di una somma di denaro sono:

- a) ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui il comportamento censurato e da cui sia derivata l'applicazione della sanzione abbia prodotto alterazioni/modifiche dei luoghi ;
- b) obbligo di ripristino a carico del trasgressore;
- c) esecuzione d'ufficio, con spesa a carico del trasgressore, nel caso di inadempimento all'obbligo di ripristino in tutte le varie forme tra cui, rimozione, pulizia, abbattimento di manufatti, sgombero.

Art. 5 Pagamento in misura ridotta

1. Quando ammesso, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa (pari al doppio del minimo, se più favorevole, o ad un terzo del massimo della sanzione edittale) deve avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del processo verbale; nel verbale vengono indicate le modalità per effettuare il pagamento in misura ridotta in favore dell'ente a cui spetta introitare le sanzioni per la violazione accertata.
2. Non è ammesso, in ogni caso, il pagamento in via breve delle sanzioni direttamente nelle mani dell'agente accertatore.
3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio.
4. In caso di mancato pagamento nei termini, l'organo accertatore provvede a rimettere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/81 all'Ufficio a cui sono attribuite le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 6 Memorie difensive

1. Il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono presentare in carta libera scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione all'Ufficio sanzioni amministrative del Comune di Minturno entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data della contestazione o notificazione della violazione.

Art. 7 Audizione personale

1. Il responsabile dell'Ufficio sanzioni amministrative sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta convocandoli, almeno 5 (cinque) giorni prima, con avviso indicante il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. La convocazione avviene con raccomandata con avviso di ricevimento o fax o in via informatica se tale opzione sia stata indicata dall'istante negli scritti presentati.
2. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire anche tramite procuratore speciale informato sui fatti.
3. Dell'audizione personale è redatto apposito verbale che, se richiesto, in copia, è consegnato ai soggetti intervenuti.

4. La mancata presentazione, senza addurre alcuna giustificazione, sarà considerata come rinuncia all'audizione.

Art. 8 Controdeduzioni dell'organo accertatore

1. Qualora dagli scritti difensivi e/o dall'audizione personale emergano circostanze di fatto o di diritto che siano relative alle valutazioni fatte dall'organo accertatore o aver rilevanza circa la procedura di accertamento seguita, l'Ufficio sanzioni amministrative trasmette copia degli stessi all'organo accertatore con richiesta di produrre le proprie controdeduzioni il più presto possibile e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In mancanza di risposta entro il termine di cui sopra, l'Ufficio assumerà le proprie decisioni attenendosi agli atti esistenti.
3. L'eventuale presentazione di controdeduzioni è richiamata nel provvedimento finale.

Art. 9 Competenze dell'Ufficio Sanzioni Amministrative

1. Il Responsabile dell'Ufficio sanzioni amministrative, anche tramite un dipendente appositamente delegato, provvede a:
 - a) ricevere i rapporti ex art. 17 della legge n. 689/81 di mancato pagamento in misura ridotta per i successivi adempimenti;
 - b) registrare i rapporti, con i relativi verbali di accertamento, su registro anche informatico e formazione del relativo fascicolo;
 - c) esaminare e verificare la regolarità formale dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze;
 - d) ricevere ed esaminare gli scritti difensivi e documenti presentati nei termini;
 - e) effettuare l'audizione personale del trasgressore e degli altri soggetti aventi diritto, se richiesta, e redigere relativo verbale;
 - f) trasmettere l'eventuale memoria difensiva e/o il verbale di audizione all'organo accertatore affinché esprima le proprie controdeduzioni in merito;
 - g) nei casi di particolare complessità, richiedere ulteriori eventuali pareri tecnici e/o legali scritti, comunque non obbligatori e non vincolanti, a organi interni e/o esterni in merito a varie problematiche poste dalla fattispecie esaminata;
 - h) esaminare le controdeduzioni ed i pareri acquisiti;
 - i) predisporre il provvedimento conclusivo della procedura sanzionatoria;
 - j) comunicare a mezzo raccomandata A.R. l'ordinanza di archiviazione ai soggetti interessati ed inviare copia della medesima all'organo accertatore;
 - k) notificare entro i termini previsti dalla legge l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione ai soggetti e/o agli organi interessati a mezzo del servizio postale e negli altri modi previsti dalla legge;

- l) comunicare all'organo che ha trasmesso il verbale di accertamento copia dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento;
- m) istruire le istanze di rateizzazione e predisporre il provvedimento di autorizzazione;
- n) accertare l'avvenuto pagamento nei termini adottando i provvedimenti conseguenti in caso negativo;
- o) assumere la rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio di 1° grado nel caso sia proposto ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione.

Art. 10

Comunicazioni con organi accertatori e con gli altri soggetti coinvolti nella procedura.

1. Previo accordo con gli organi accertatori, lo scambio di corrispondenza e le comunicazioni inerenti tutte le attività indicate negli articoli precedenti possono avvenire anche in via informatica.
2. Le stesse modalità si seguono – ove possibile – anche nei rapporti con gli altri soggetti coinvolti nella procedura.

Art. 11

Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione.

1. Il Responsabile preposto all'ufficio sanzioni amministrative è l'autorità competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione, conclusiva del procedimento sanzionatorio.

Art. 12

Ordinanza di archiviazione 1.

L'ordinanza motivata di archiviazione viene emessa quando:

- a. dall'esame della documentazione e/o dall'esito dell'audizione appaiono fondate le obiezioni sollevate ed emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido;
 - b. il processo verbale di accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili.
2. L'ordinanza motivata di archiviazione è comunicata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ai soggetti indicati nel processo verbale.

Art. 13 Ordinanza di ingiunzione

1. Il Responsabile competente entro il termine di prescrizione quinquennale, ove ritenga fondato l'accertamento, emette a carico dell'autore della violazione e delle persone solidalmente obbligate ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento della somma determinata quale sanzione per la violazione, nonché delle spese di notifica.

2. Il provvedimento sanzionatorio deve contenere l'espressa indicazione del termine e dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è possibile proporre opposizione.
3. La notifica del provvedimento sanzionatorio deve essere effettuata a tutti coloro cui si ordina il pagamento con le forme di cui all'art. 14 della legge n. 689/81.

Art. 14

Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative

1. Il Responsabile, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa, determina l'ammontare della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 sue ss.mm.i.. A tal fine:
 - a. la "gravità della violazione" è desunta dall'entità e dall'intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito;
 - b. l' "opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito" va inteso come condotta tenuta dal trasgressore successivamente alla commissione dell'illecito;
 - c. la "personalità del trasgressore" è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico;
 - d. le "condizioni economiche" sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.
2. Il Responsabile determina l'ammontare delle sanzioni amministrative seguendo di norma i seguenti criteri:
 - a. se non vi sono scritti difensivi e se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta maggiorata del 25%;
 - b. se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a giurisprudenza discordante sulla portata applicativa della norma, oppure si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, in assenza di reiterazione, si applica una sanzione pari al minimo edittale;
 - c. qualora sussista una prima reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri di cui all'art. 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorata del 50%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell'illecito si applica il massimo edittale;
 - d. se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo si applica una sanzione pari al massimo edittale.

3. Per le violazioni amministrative per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta, la determinazione dell'ammontare della sanzione nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento è stabilita tenendo conto della gravità della violazione e secondo i seguenti criteri:
 - a. se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma più sfavorevole per il trasgressore calcolata tra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsto dalla norma violata, maggiorata del 25%;
 - b. se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a giurisprudenza discordante sulla portata applicativa della norma, oppure si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, in assenza di reiterazione, si applica una sanzione pari al minimo edittale;
 - c. se non vi sono scritti difensivi e se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma più sfavorevole per il trasgressore calcolata tra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsto dalla norma violata, maggiorata del 50%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell'illecito si applica il massimo edittale;
 - d. se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo si applica una sanzione pari al massimo edittale.

Art. 15 Entità delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze Comunali

1. Per le violazioni previste dai Regolamenti comunali ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione pecuniaria stabilita dalla legge, si applica una sanzione pecuniaria con l'individuazione nel limite minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) e nel limite massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Per le violazioni delle ordinanze Sindacali ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., salvo che il fatto non sia già sanzionato da disposizioni speciali, si applica la stessa sanzione amministrativa pecuniaria stabilita al precedente comma 1.

Art. 16 Criteri per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative .

1. Si rinvia al vigente Regolamento comunale per la rateizzazione delle sanzioni amministrative approvato con DCC nr. 32/2016.

Art. 17 Impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione

1. Esclusivamente contro l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 (Giudice di Pace o Tribunale), entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento,

ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

2. L'efficacia del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 150/2011.

Art. 18 Giudizio di opposizione

1. Il giudizio di opposizione si svolge secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011, nonché secondo le norme del codice di procedura civile.
2. Il Comune di Minturno si costituisce in giudizio tramite il Responsabile dell'Ufficio sanzioni amministrative o da altro funzionario di cui al precedente art. 10, ovvero, quando la complessità del procedimento giudiziario lo richieda, tramite legale esterno appositamente nominato.

Art. 19 Iscrizione a ruolo delle somme dovute

1. Decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione senza che sia stato presentato ricorso a seguito del quale il giudice abbia anche disposto la sospensione della suddetta ordinanza, il Responsabile preposto all'Ufficio sanzioni amministrative, qualora verifichi il mancato pagamento della sanzione, procede alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Art. 20 Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni accessorie sono normalmente applicate con l'ordinanza ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 21 Trasparenza e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione. Esso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Minturno e verrà fornita, in apposita sezione dedicata alle sanzioni amministrative, anche la modulistica utile per la presentazione delle istanze e delle memorie difensive nello stesso contemplate.

Art. 22 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e al D.lgs. n. 150/2011.
3. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.